

**SCHEMA
DI ADDENDUM CONTRATTUALE**

tra

Comune di Reggio Emilia - in persona del dr.ssa Lorenza Benedetti, nella qualità di Dirigente del Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura”, domiciliata presso la sede in Piazza Prampolini 1, Reggio Emilia

e

Centro sociale Papa Giovanni XXIII – soc. coop. Soc. ONLUS in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero

* * *

Premesso che

- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 183 del 26/2/2019, legalmente esecutiva, veniva approvata l'indizione della procedura negoziata nel mercato elettronico MERER di SATER per l'affidamento del servizio “Attività di contrasto al gioco d’azzardo: azioni di sensibilizzazione e prevenzione da svolgersi prevalentemente nel contesto scolastico”, servizio ricompreso nell’Allegato IX del D-Lgs. 50/2016, da svolgersi indicativamente nel periodo da marzo fino a dicembre 2019, secondo la scadenza progettuale, CPV 85312000-9, per un importo a base di gara di € 56.000,00;
- ✓ in data 14/5/2019 con Determinazione Dirigenziale n. 505 veniva aggiudicato, in via definitiva, il servizio in argomento, per il periodo maggio – dicembre 2019, a Centro sociale Papa Giovanni XXIII – soc. coop. Soc. ONLUS, per un importo complessivo di € **53.200,00** (oltre a Iva 5%) subordinando la stipula del contratto alla conclusione, con esito favorevole, delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta da parte della ditta aggiudicataria, nonché all'espletamento con esito positivo degli adempimenti di legge e, contestualmente, venivano assunti i relativi impegni di spesa;
- ✓ con verbale di consegna anticipata del 20/5/2019 è stato consegnato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, il suddetto servizio a Centro sociale Papa Giovanni XXIII – soc. coop. Soc. ONLUS;
- ✓ con contratto relativo alla RDO "PI059293-19" con Centro sociale Papa Giovanni XXIII – soc. coop. Soc. ONLUS si è provveduto in data 16/12/2019 alla stipula tramite scrittura privata con firma digitale;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 30/12/2019 si è provveduto al posticipo al 30/6/2020, del contratto in corso di esecuzione con Centro sociale Papa

Giovanni XXIII – soc. coop. Soc. ONLUS relativo al servizio in argomento, senza oneri aggiuntivi e alle medesime condizioni contrattuali in essere, per un importo complessivo di spesa pari a € 23.344,43, iva esclusa;

- ✓ con PEC n. 22105 del 28/1/2020 si è provveduto alla stipula per corrispondenza del suindicato posticipo al 30/6/2020;

Considerato che

- ✓ a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il servizio "*Attività di contrasto al gioco d'azzardo: azioni di sensibilizzazione e prevenzione da svolgersi prevalentemente nel contesto scolastico*", essendo le attività oggetto del contratto rese in parte in presenza, si è resa necessaria una rimodulazione delle attività, in accordo con il gestore dal 24 febbraio 2020 sulla base dell'evolversi dell'emergenza socio-sanitaria, prevedendo modalità differenti di intervento e svolgimento delle attività;
- ✓ tenuto conto delle circostanze di forza maggiore e dello stato di emergenza che, con la finalità di garantire la prosecuzione del servizio in argomento fondamentale per supportare la continuità, delle attività oggetto del suddetto servizio, sono state da subito oggetto di analisi tra stazione appaltante e appaltatore al fine di poter comprendere quali le attività necessariamente da sospendere/rimodulare in quanto non più possibili con le stesse modalità di esecuzione e al fine di consentire la protezione degli utenti e dei lavoratori impiegati nel servizio;
- ✓ l'art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27 del 24/04/2020 e modificato altresì dal decreto legge 34 del 21/05/2020 e ss. mm. ha stabilito la possibilità, previo accordo fra le parti, di rimodulare il servizio mediante co-progettazione, mantenendo – quale importo massimo riconoscibile – quello originariamente posto dall'amministrazione a base della procedura di affidamento, come risultante dall'elaborato definito con l'ente gestore;
- ✓ si è provveduto a coprogettare la rimodulazione delle attività **a partire dal 24 febbraio 2020 e fino al termine del contratto (30 giugno 2020)**, per effetto della rimodulazione del servizio avvenuta in co-progettazione tra le parti, oltre a rivedere i termini di svolgimento del servizio stesso in modo da preservare la continuità degli interventi e privilegiare la modalità di servizi a distanza;

Richiamati

- la delibera della Giunta comunale Giunta Comunale n. 68 del 23/04/2020 con la quale sono stati formulati gli indirizzi per la rimodulazione, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27 del 24/04/2020 e modificato altresì dal decreto legge 34 del 21/05/2020 e ss. mm., dei servizi;

Rilevato che

- il RUP, nominato dall'ente, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiamata rimodulazione del servizio;

- conseguentemente, è stata verificata l'attualità del possesso dei requisiti dichiarati dall'ente gestore in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica;

- la garanzia prestata dall'ente gestore è tuttora in essere;

- non sussistono ragioni ostative alla sottoscrizione dell'*addendum* al contratto richiamato in premessa/

Richiamato

- l'art. 91 (*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*) del decreto-legge n. 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27 del 24/04/2020 e modificato altresì dal decreto legge 34 del 21/05/2020 e ss. mm., il cui primo comma prevede che “*All'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*”.

Rilevato, ancora, che

- la rimodulazione del servizio, previa co-progettazione, è avvenuta a seguito di confronto leale e collaborativo, finalizzato ad addivenire non solo alla richiamata rimodulazione del servizio, per le ragioni in precedenza indicate, ma anche al fine di bilanciare gli interessi di ciascuna delle Parti, nonché ad assicurare la sicurezza dell'attività del personale impiegato nell'erogazione del servizio e degli utenti finali del servizio medesimo.

Considerato, pertanto, che:

- il presente accordo, per comune ed espressa volontà delle Parti, anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., ha contenuto novativo dell'originario negozio giuridico, per quanto riguarda gli aspetti funzionali ed economici dell'erogazione del servizio, specificatamente richiamati nel presente accordo;

- il presente accordo, inoltre, per comune ed espressa volontà delle Parti, avrà natura ed efficacia c.d. “cedevole”, nel senso che cesseranno di produrre effetti le clausole ivi contenute, che dovessero risultare non più conformi o, comunque, che siano in contrasto con eventuali provvedimenti, normativi e amministrativi, successivamente emanati dalle competenti Amministrazioni, con conseguente reviviscenza delle clausole previste nel contratto originario e fatta comunque salva la facoltà delle Parti di modifica del presente accordo;

- il presente accordo, infine, per espressa e comune volontà delle Parti, assume anche il contenuto di atto transattivo, ai sensi dell'articolo 208 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e dell'articolo 1965 del codice civile, al fine di prevenire e tacitare qualsiasi controversia fra le Parti.

Richiamati

- l'articolo art. 12 delle preleggi (*interpretazione della legge*);

- l'articolo 1218 (*Responsabilità del debitore*) del codice civile;

- l'articolo 1223 (*Risarcimento del danno*) del codice civile;

- l'articolo 1362 (*Intenzione dei contraenti*) del codice civile;

- l'articolo 1363 (*Interpretazione complessiva delle clausole*) del codice civile;

- l'articolo 1366 (*Interpretazione di buona fede*) del codice civile;

- l'articolo 1367 (*Conservazione del contratto*) del codice civile;

- l'articolo 1375 (*Esecuzione di buona fede*) del codice civile;

- l'articolo 1467 (*Contratti con prestazioni corrispettive*) del codice civile.

* * *

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Premesse ed allegati)

1.1) Le premesse e gli allegati ivi richiamati, anche se non materialmente incorporati al presente accordo, ne costituiscono motivo e parte integrante

Art. 2 – (Oggetto e finalità)

2.1) Oggetto del presente accordo è l'erogazione del servizio di *“Attività di contrasto al gioco d'azzardo: azioni di sensibilizzazione e prevenzione da svolgersi prevalentemente nel contesto scolastico”*, nei termini e con le modalità stabilite congiuntamente dalle Parti nell'ambito della co-progettazione svolta, come risultante dai relativi verbali e documentazione allegata.

2.2) Il presente accordo ha la finalità di regolamentare i reciproci rapporti, conseguenti alla rimodulazione del servizio per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante integrazione del contratto relativo alla RDO "PI059293-19" e s.m.i.

2.3) Il presente accordo, per espressa e comune volontà delle Parti, ha finalità novativa del contratto relativo alla RDO "PI059293-19" e s.m.i., sottoscritto dalle Parti, per le parti espressamente indicate, nonché ha finalità transattiva, nel senso di prevenire qualsivoglia controversia fra le Parti ai sensi dell'art. 1965 del codice civile.

2.4) Le Parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna di esse rinuncia a qualsiasi pretesa, azione o richiesta connessa e riconducibile all'erogazione del servizio, ad eccezione della violazione e/o mancata applicazione, in tutto o in parte, di quanto previsto dall'accordo medesimo.

Art. 3 – (Efficacia)

3.1) Il presente accordo ha validità dalla esecutività dell'atto dirigenziale di modifica al 30/06/2020 (scadenza contrattuale) e, comunque, fino al completo venir meno delle ragioni, fattuali e giuridiche, meglio indicate in Premessa, che hanno portato alla sottoscrizione del presente accordo, regolando, inoltre, *ora per allora*, le attività sin qui svolte dall'ente gestore, anche in modalità non rimodulata al fine di assicurare la continuità dei servizi, nel periodo compreso fra il **24/2/2020** e la data di efficacia dell'atto di modifica sopra richiamato.

3.2) Il presente accordo, per espressa e comune volontà delle Parti, ha efficacia cedevole, intendendosi con tale espressione l'automatico venire meno degli effetti delle clausole in contrasto o non più conformi con la sopravvenuta regolamentazione eventualmente emanata dalle competenti Amministrazioni.

3.3) Fatta salva l'ipotesi della modifica del presente accordo ai sensi del successivo articolo 9, in caso di sopravvenuta inefficacia di clausole del presente accordo, prevista dal precedente punto sub 3.2), rivivono – ove possibile – le corrispondenti clausole del contratto relativo alla RDO "PI059293-19" e s.m.i.

Art. 4 – (Impegni comuni delle Parti)

4.1) In ragione della genesi del presente accordo, ovverosia dell'attività di co-progettazione della rimodulazione del servizio, le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, assumono i seguenti impegni comuni:

a) comportarsi per tutta la durata del rapporto secondo buona fede e ispirandosi al principio di leale collaborazione;

b) collaborare reciprocamente negli interessi pubblici superiori alla continuità e qualità del servizio, nell'interesse primario degli utenti finali dello stesso, alla sicurezza del

personale impiegato nell'esecuzione del servizio, alla semplificazione massima degli adempimenti amministrativi tenuto conto dell'eccezionalità della situazione di emergenza, nonché al buon andamento dell'azione dell'amministrazione;

c) segnalare immediatamente all'altra parte qualsiasi fatto o circostanza, di cui venga anche a conoscenza, che possa condizionare sfavorevolmente l'esecuzione del presente accordo;

d), infine, cogliere e condividere le informazioni e le indicazioni ulteriori, originate dalla rimodulazione del servizio, nell'ottica di innovazione, anche sociale, e di implementazione del servizio, anche ai fini della futura programmazione e progettazione del servizio da parte dell'amministrazione.

Art. 5 – (Impegni del Comune)

5.1) Il Comune, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna – in aggiunta a quanto previsto dal contratto relativo alla RDO "PI059293-19" e s.m.i. – a svolgere le attività previste in sede di co-progettazione, come risultanti dall'allegato

5.2) Il Comune, in considerazione dell'eccezionale congiuntura socio-economica, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si impegna, ove possibile, a corrispondere quanto dovuto all'ente gestore nel più breve tempo possibile, al fine di sostenerne l'equilibrio economico-finanziario;

Art. 6 – (Impegni dell'ente gestore)

6.1) L'ente gestore, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a svolgere il servizio nei termini e con le modalità previste in sede di rimodulazione, mediante co-progettazione, come risultante dai relativi verbali ed allegati prodotti.

6.2) L'ente gestore si impegna, altresì, a fare quanto necessario ed opportuno per passare, ove possibile e con la gradualità necessaria, all'assetto originario del servizio, previsto dal contratto relativo alla RDO "PI059293-19" e s.m.i., fermo restando quelle rimodulazioni, che – ad avviso delle Parti – aumentino il livello di soddisfazione dell'utente e di efficacia del servizio e siano, pertanto, da confermare.

Art. 7 – (Monitoraggio e vigilanza)

7.1) La rimodulazione del servizio, in ragione della sua temporaneità e innovatività, comporta una più attenta attività di monitoraggio e di vigilanza.

7.2) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attività di monitoraggio è finalizzata a verificare che la rimodulazione del servizio avvenga in modo continuo ed efficace, con la conseguente riattivazione tempestiva di apposita sessione di co-progettazione, finalizzata ad esaminare ed affrontare congiuntamente le criticità che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio rimodulato, nonché per effetto di disposizioni normative e amministrative, successivamente emanate dalle competenti Amministrazioni.

7.3) Il Comune, nel superiore fine di tutelare gli interessi pubblici correlati all'erogazione del servizio, primi fra tutti la qualità del servizio in favore dell'utente finale e la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e di controllo, previa attivazione di apposito procedimento in contraddittorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm., potrà applicare le penali già previste nel contratto;

7.4) In ragione di quanto precede, resta fermo quanto previsto dal contratto relativo alla RDO "PI059293-19" e s.m.i. oggetto di integrazione col presente atto, in tema di recesso dell'amministrazione, risoluzione e risarcimento del danno.

Art. 8 – (Rapporti economici)

8.1) In applicazione del combinato disposto degli artt 106 del D.Lgs 50/2020 e 48 del decreto-legge n. 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27 del 24/04/2020 e modificato altresì dal decreto legge 34 del 21/05/2020 e ss.mm.ii., il Comune riconoscerà all'ente gestore il corrispettivo originariamente pattuito, andando a rimodulare gli importi delle fatture previste per il 2020, mediante **emissione di un'unica fattura nel mese di giugno di € 23.344,43 + iva;**

Art. 9 – (Modifiche)

9.1) Il presente accordo, fatte eccezione delle ipotesi di integrazione normativa, conseguenti a sopravvenute disposizioni, legislative o amministrative, emanate dalle competenti Amministrazioni, ai sensi dell'art. 1339 codice civile, potrà essere modificato solo con il consenso unanime delle Parti e mediante atto redatto in forma scritta.

Art. 10 – (Norme finali e di rinvio)

10.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente accordo si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, nonché al contratto relativo alla RDO "PI059293-19" e s.m.i.

Allegati

- 1) accordo di coprogettazione
- 2) dichiarazione informativa, come previsto all'art. 6 del protocollo di intesa approvato con la deliberazione GC 68/2020 soprarichiamata, in ordine alla cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti, per la quota parte riconosciuta dal corrispettivo economico oggetto di riprogettazione

FIRME

Per

Per il «..... »

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale ente gestore, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 2, 3, 7 e 8)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «..... »